

Procedura ai sensi dell'articolo 152 - *sexies* e seguenti del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e sue successive modifiche ed integrazioni

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

Premessa ed ambito di applicazione

1. Il presente documento (la "**Procedura**") contiene la procedura volta a disciplinare le modalità e i tempi di comunicazione delle informazioni relative alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione e scambio di azioni di B.E.E. TEAM S.p.A. ("**B.E.E. TEAM**" o la "**Società**") o di strumenti finanziari a queste collegati (le "**Operazioni**") compiute dai soggetti rilevanti e dalle persone ad essi strettamente legate, come definiti dall'articolo 152 - *sexies* del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e sue successive modifiche ed integrazioni (il "**Regolamento Emittenti**").
2. Ai fini della Procedura sono escluse dall'obbligo di comunicazione (i) le Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga Euro 5.000 (cinquemila) entro la fine dell'anno, fermo restando che per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti; (ii) le Operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante e le Persone Strettamente Legate allo esso, come individuato al successivo articolo 2; e (iii) le Operazioni effettuate dalla Società e da società da essa controllate.
3. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di comunicazione di seguito descritti, la Società informa i Soggetti Rilevanti, i quali a loro volta informano le Persone Strettamente Legate agli stessi, della loro avvenuta identificazione e dei relativi obblighi connessi, mediante invio della dichiarazione di cui all'Allegato 1 al presente documento.
4. L'ottemperanza alle disposizioni contenute nella presente Procedura non solleva, in ogni caso, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate agli stessi dall'obbligo di rispettare le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative agli obblighi di comunicazione per le partecipazioni rilevanti e quelli inerenti gli abusi di mercato, nonché ogni altra normativa applicabile.

5. La finalità della presente Procedura è quella di garantire trasparenza ed uniformità informativa al mercato in merito ai comportamenti individuali tenuti dagli azionisti rilevanti della Società, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo della Società e delle principali Società controllate nonché dei componenti dell'alta direzione del gruppo relativamente alle operazioni da questi effettuate sugli strumenti finanziari quotati della Società.
6. In particolare la Società, attraverso la presente Procedura, intende:
 - identificare i Soggetti Rilevanti destinatari degli obblighi di comunicazione previsti dal Regolamento Emittenti;
 - definire gli obblighi di comportamento ed informativi che i Soggetti Rilevanti sono tenuti a rispettare nei confronti della Società;
 - individuare un Soggetto Preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione al mercato delle informazioni;
 - stabilire tempi, contenuti e modalità di trasmissione alla e da parte della Società delle informazioni richieste.
7. Il contenuto della presente Procedura costituisce e descrive le modalità concordate con i Soggetti Rilevanti ai sensi delle quali la Società effettuerà le relative comunicazioni a Consob ed al pubblico, per conto degli stessi, ai sensi dell'art. 152 *octies*, comma 5 e 6, del Regolamento Emittenti.

CAPO II

SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AD ESSI

Articolo 2

Definizione

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 114, comma 7, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "**D.Lgs. 58/98** ") e 152 *sexies*, lettera c), del Regolamento Emittenti, sono definiti soggetti rilevanti (i "**Soggetti Rilevanti**"):
 - (i) i componenti degli organi di amministrazione e controllo di un emittente quotato;
 - (ii) i soggetti che svolgono funzioni di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future di un emittente quotato;
 - (iii) i componenti degli organi di amministrazione e controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, da un emittente quotato, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del 50%

dell'attivo patrimoniale dell'emittente quotato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato;

- (iv) chiunque altro detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale dell'emittente quotato, rappresentato da azioni con diritto di voto nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato.
2. Ai fini di quanto indicato al precedente articolo 2.1 (ii) e (iii), si precisa che per informazioni privilegiate, ai sensi dell'articolo 181, primo comma, del D.Lgs. 58/98, si intendono le informazioni di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, e che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.
3. Ai sensi dell'articolo 152 *sexies*, primo comma, lettera d), del Regolamento Emittenti sono definite persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti (le "**Persone Strettamente Legate**"):
- (i) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti;
 - (ii) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un Soggetto Rilevante o una dei soggetti di cui al precedente punto 2.3 (i) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
 - (iii) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da uno dei soggetti di cui al precedente punto 2.3 (i);
 - (iv) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone di cui al precedente punto 2.3 (i);
 - (v) i *trust* costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di uno dei soggetti indicati al precedente punto 2.2 (i).
4. Devono essere comunicate alla Società e , per il tramite di questa, a Consob e al mercato le operazioni effettuate, anche per interposta persona e a qualsiasi titolo, dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate ad essi, aventi ad oggetto le azioni quotate emesse dalla Società, nonché gli strumenti finanziari collegati.
5. Si considerano strumenti finanziari collegati alle azioni:
- (i) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;
 - (ii) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;
 - (iii) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni;
 - (iv) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;

- (v) le azioni quotate emesse da società controllate dall'emittente quotato e gli strumenti finanziari di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (iv) del presente articolo ad esse collegati;
- (vi) le azioni non quotate emesse da società controllate dall'emittente quotato, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del 50% dell'attivo patrimoniale dell'emittente quotato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari ad esse collegate di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (iv) del presente articolo.

Articolo 3

Individuazione dei dirigenti della Società qualificabili come Soggetti Rilevanti

1. Ai sensi dell'art. 152 *octies, comma 8*, del Regolamento Emittenti si identificano quali Soggetti Rilevanti ai fini dell'applicazione agli stessi della presente Procedura i Dirigenti che svolgano le seguenti funzioni:
 - Direttori Generali e Vice Direttori Generali della Società;
 - Direttori Commerciali della Società;
 - Direttori Amministrativi, Finanziari, Affari Societari della Società;
 - Responsabile della funzione di Investor Relation della Società.
2. Sarà compito del Consiglio di Amministrazione, in occasione di ogni seduta o secondo diversa scadenza dallo stesso stabilita, procedere alla verifica ed all'aggiornamento dei soggetti individuati come Soggetti Rilevanti ai sensi dell'articolo 2 e 3.1 che precedono e informare gli stessi in merito all'applicazione della presente Procedura, dei loro obblighi e delle loro responsabilità con riferimento alle operazioni oggetto della Procedura stessa.

CAPO III

OBBLIGHI INFORMATIVI E DI COMPORTAMENTO A CARICO DEI SOGGETTI RILEVANTI

Articolo 4

Obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti

1. I Soggetti Rilevanti di cui all'articolo 2.1 punti (i), (ii) e (iii) comunicano alla Consob e a B.E.E. TEAM le informazioni relative alle Operazioni sulle azioni e/o sugli strumenti finanziari collegati, compiute dagli stessi o dalle Persone Strettamente Legate agli stessi, entro cinque giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione secondo le modalità di cui all'articolo 7 che segue.
2. I Soggetti Rilevanti di cui all'articolo 2.1 punto (iv) comunicano alla Consob e pubblicano le informazioni relative alle Operazioni sulle azioni e/o sugli strumenti finanziari collegati, compiute dagli stessi o dalle Persone Strettamente Legate agli stessi, entro la fine del

quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le Operazioni sulle azioni e/o sugli strumenti finanziari collegati.

3. Ai fini della presente Procedura i Soggetti Rilevanti rendono note alle Persone Strettamente Legate agli elementi di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2 in base ai quali queste ultime devono, a loro volta tramite i Soggetti Rilevanti, adempiere agli obblighi di comunicazione.
4. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate secondo le modalità indicate nell'Allegato 2 alla Procedura.
5. La comunicazione alla Consob può essere effettuata, per conto di tutti i Soggetti Rilevanti, dalla Società, previo accordo, purché questi trasmettano al soggetto preposto le informazioni immediatamente all'effettuazione dell'Operazione e comunque non oltre il giorno successivo.

Articolo 5

Obblighi informativi a carico della Società

1. Con riferimento alle comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti ai sensi dell'articolo 4.1 che precede la Società pubblica, con le modalità previste dal capo I, Titolo II del Regolamento Emittenti, le informazioni ricevute entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento.
2. La comunicazione al pubblico da effettuarsi ai sensi di quanto previsto nel precedente articolo 4.2 da parte dei Soggetti Rilevanti di cui all'articolo 2.1 punto (iv) può essere effettuata per loro conto dalla Società, previo accordo, a condizione che tali Soggetti Rilevanti inviino alla Società le informazioni relative alle Operazioni sulle azioni e/o sugli strumenti finanziari collegati, compiute dagli stessi o dalle Persone Strettamente Legate entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le Operazioni sulle azioni e/o sugli strumenti finanziari collegati. La Società provvederà a pubblicare le informazioni entro la fine del giorno successivo di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dei predetti soggetti rilevanti.
3. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate secondo le modalità indicate nell'Allegato 2 alla Procedura

CAPO IV

SOGGETTO PREPOSTO AL RICEVIMENTO, ALLA GESTIONE ED ALLA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Articolo 6

Individuazione della funzione aziendale preposta

1. Il Soggetto Preposto viene individuato nel Responsabile della funzione di Investor Relation (I.R.) come coadiuvato dalla relativa struttura dedicata, il quale avrà il compito di

ricevere, gestire e comunicare a Consob e al mercato i dati riguardanti le Operazioni comunicate dai Soggetti Rilevanti.

2. Al fine di assicurare la massima trasparenza informativa, il Responsabile della funzione Investor Relation, curerà l'aggiornamento sul sito Internet della Società, attraverso apposita sezione del sito denominata "internal dealing", delle comunicazioni ricevute dai Soggetti rilevanti su base trimestrale.

CAPO V

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI SU AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI COLLEGATI

Articolo 7

Modalità di comunicazione

1. I Soggetti Rilevanti comunicano alla Società le Operazioni effettuate dagli stessi e dalle Persone Strettamente Legate ad essi mediante invio di un fax oppure di un messaggio di posta elettronica al Soggetto Preposto secondo le modalità di cui all'articolo 7.2 che segue.
2. Le comunicazioni effettuate dal Soggetto Rilevante ai sensi dell'articolo 7.1 che precede dovranno essere inviate per fax al numero 06/98230404 all'attenzione del Soggetto Preposto e in copia al Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure per e-mail al seguente indirizzo: vincenzo.pacilli@beeteam.it ed in copia al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Soggetto Rilevante darà in ogni caso preavviso al Soggetto Preposto dell'invio della propria comunicazione, sia per telefono che tramite messaggio di posta elettronica ai summenzionati indirizzi. Il Soggetto Preposto, o persona da questi incaricata, fornirà al Soggetto Rilevante tramite fax o e-mail riscontro immediato dell'avvenuta ricezione della comunicazione.
4. Nel caso in cui non fosse possibile alla Società avvalersi della modalità di comunicazione a Consob e al mercato delle Operazioni prevista dall'articolo 5 che precede, le comunicazioni dalla stessa dovute per conto dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ad essi a Consob sono effettuate tramite fax al numero 06 84 77 612 ovvero messaggio di posta elettronica all'indirizzo internaldealing@consob.it salva la possibilità per la Consob di individuare ulteriori modalità di comunicazione, mentre le comunicazioni dalla stessa dovute per conto dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ad essi al mercato sono effettuate con le modalità previste dagli articoli 65 e seguenti del Regolamento Emittenti e contestualmente trasmesse al meccanismo di stoccaggio autorizzato (laddove previsto).
5. Per richieste di chiarimenti in merito a tali modalità operative si potrà contattare il Soggetto preposto, o la relativa struttura dedicata, al numero 3357681182 o 06982301.

CAPO VI

BLACK-OUT PERIODS ED ESERCIZIO DI STOCK OPTION E DIRITTI D'OPZIONE

Articolo 8

Limitazioni al compimento di operazioni effettuate da Soggetti Rilevanti e da persone strettamente collegate ("Blocking Periods")

1. Il Consiglio di Amministrazione della Società ha la facoltà di stabilire eventuali divieti o limitazioni al compimento da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate, in determinati periodi dell'anno, delle Operazioni.

Articolo 9

Divieti e limitazioni al compimento di operazioni oggetto di comunicazione

1. E' fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di compiere operazioni sugli strumenti finanziari di cui all'articolo 2.4 e 2.5 della presente Procedura nei seguenti periodi:
 - a. Nei 15 giorni solari precedenti il Consiglio di Amministrazione chiamato ad approvare il progetto di bilancio e la relazione semestrale della Società;
 - b. Nei 15 giorni solari precedenti il Consiglio di Amministrazione chiamato ad approvare le relazioni trimestrali del Gruppo.
2. Il divieto non si applica per l'esercizio dei diritti attribuiti nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, fermo restando la proibizione di operazioni sugli strumenti finanziari oggetto dei diritti medesimi durante i citati periodi.
3. Eventuali deroghe tuttavia potranno essere concesse, per fondati motivi, dal Consiglio di Amministrazione della Società.
4. Il Consiglio di Amministrazione inoltre si riserva la facoltà di vietare o limitare il compimento, da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate agli stessi, in altri periodi dell'anno, delle operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2.4 e 2.5 della presente Procedura.
5. Le informazioni relative alle operazioni di cui al presente Capo devono essere comunicate al pubblico secondo le modalità di cui all'art. 66 del Regolamento Emittenti.

CAPO VII

ENTRATA IN VIGORE

Articolo 10

Entrata in vigore del presente Codice

1. La presente Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 marzo 2006 ed entra in vigore a far tempo dal 1° aprile 2006.

Articolo 11

Modifiche e integrazioni

1. Eventuali modifiche o integrazioni al presente documento dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società.

CAPO VIII

SANZIONI

Articolo 12

Inosservanza delle regole di comportamento

1. In caso di inosservanza ad obblighi, divieti e limitazioni previsti nella presente Procedura, i Soggetti Rilevanti saranno responsabili ai sensi delle normative in vigore.
2. In particolare ai Soggetti Rilevanti dipendenti della Società o di sue controllate potranno essere altresì applicabili eventuali sanzioni disciplinari previste nella vigente normativa, salva comunque la responsabilità delle stesse ad altro titolo.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui alla presente Procedura, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 (cinquemila/00) a Euro 500.000 (cinquecentomila/00) nei confronti dei responsabili, conformemente a quanto previsto dall'articolo 193, comma 1, del Testo Unico, come modificato dalla Legge 262/2005.

ALLEGATO 1

Dichiarazione di accettazione delle disposizioni di cui al documento predisposto ai sensi degli articoli 152-*sexies* e seguenti del Regolamento Emittenti

Il sottoscritto _____, nato a _____, residente in _____, Via _____, nella propria qualità di _____, preso atto di essere incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti (secondo la definizione di cui alla allegata Procedura) e di essere destinatario degli obblighi di comunicazione di cui al documento predisposto ai sensi degli articoli 152 - *sexies*, e seguenti del Regolamento Emittenti, attesta di aver ricevuto copia del citato documento, di averne compiuta conoscenza e di accettarne i contenuti.

Inoltre, in qualità di Soggetto Rilevante, renderò noto alle Persone a me Strettamente Legate (secondo la definizione di cui all'allegata Procedura) la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 7, del Testo Unico della Finanza.

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, il sottoscritto presta specifico consenso al trattamento dei dati personali richiesti in applicazione delle disposizioni del documento predisposto ai sensi degli articoli 152 - *sexies* e seguenti del Regolamento Emittenti.

ALLEGATO 2

MODELLO DI COMUNICAZIONE

AI SENSI DELL'ALLEGATO 6 REGOLAMENTO EMITTENTI

1. PERSONA RILEVANTE DICHIARANTE									
1.1 DATI ANAGRAFICI									
SE PERSONA FISICA									
COGNOME				NOME				SESSO *	
CODICE FISCALE *		DATA DI NASCITA * (gg/mm/aaaa)		COMUNE DI NASCITA *		PROVINCIA DI NASCITA *		STATO DI NASCITA *	
DOMICILIO PER LA CARICA *									
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA' DI PERSONE O TRUST									
RAGIONE SOCIALE									
CODICE FISCALE *		FORMA GIURIDICA*		DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) *					
SEDE LEGALE *									
1.2. NATURA DEL RAPPORTO CON L'EMITTENTE QUOTATO									
C.1) SOGGETTO CHE SVOLGE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE IN UN EMITTENTE QUOTATO								S/N	
C.2) DIRIGENTE CHE HA REGOLARE ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DETIENE IL POTERE DI ADOTTARE DECISIONI DI GESTIONE CHE POSSONO INCIDERE SULL'EVOLUZIONE E SULLE PROSPETTIVE FUTURE DELL'EMITTENTE QUOTATO								S/N	
C.3) SOGGETTO CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI CUI AL PUNTO C.1) O C.2) IN UNA SOCIETÀ CONTROLLATA, DALL'EMITTENTE QUOTATO								S/N	
C.4) SOGGETTO CHE DETIENE AZIONI IN MISURA ALMENO PARI AL 10 PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE QUOTATO O SOGGETTO CHE CONTROLLA L'EMITTENTE QUOTATO								S/N	
2. EMITTENTE QUOTATO									
RAGIONE SOCIALE							CODICE FISCALE *		

* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime

3. SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI									
3.1. NATURA DEL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI									
PERSONA RILEVANTE								S/N	
PERSONA FISICA STRETTAMENTE LEGATE AD UN SOGGETTO RILEVANTE (CONIUGE NON SEPARATO LEGALMENTE, FIGLIO, ANCHE DEL CONIUGE, A CARICO, GENITORE, PARENTE O AFFINE CONVIVENTE)								S/N	
PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O TRUST STRETTAMENTE LEGATA AD UN SOGGETTO RILEVANTE O AD UNA PERSONA FISICA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE								S/N	
3.2 DATI ANAGRAFICI ¹									
SE PERSONA FISICA									
COGNOME				NOME				SESSO*	
CODICE FISCALE *		DATA DI NASCITA *	(gg/mm/aa aa)	COMUNE DI NASCITA *		PROVINCIA DI NASCITA *		STATO DI NASCITA*	
RESIDENZA ANAGRAFICA									
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA' DI PERSONE O TRUST									
RAGIONE SOCIALE									
CODICE FISCALE *		FORMA GIURIDICA*				DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) *			
SEDE LEGALE *									

* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime

4. OPERAZIONI

SEZIONE A): RELATIVA ALLE AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI EQUIVALENTI E ALLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI COLLEGATE

DATA	TIPO OPERAZIONE ²	CODICE ISIN ³	DENOMINAZIONE TITOLO	TIPO STRUMENTO FINANZIARIO ⁴	QUANTITÀ	PREZZO (in €) ⁵	CONTROVALORE (in €)	MODALITÀ' DELL'OPERAZIONE ⁶	NOTE
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €)									

SEZIONE B): RELATIVA AGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI COLLEGATI ALLE AZIONI DI CUI ALL'ART. 152-sexies, comma 1, lett. b)

DATA	TIPO OPERAZIONE ⁷	TIPO STRUM. FINANZIARIO COLLEGATO ⁸	TIPO FACOLTÀ ⁹	STRUMENTO FINANZIARIO COLLEGATO		AZIONE SOTTOSTANTE		INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO EFFETTIVO			INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO POTENZIALE (NOZIONALE)			DATA SCADENZA	NOTE
				COD. ISIN ¹⁰	DENOMINAZIONE ¹¹	COD. ISIN	DENOMINAZIONE ¹²	QUANTITÀ	PREZZO (in €) ⁵	CONTROV (in €)	QUANTITÀ DEL SOTTOST.	PREZZO D'ESERCIZIO O REGOLAMENTO (in €)	CONTROV (in €)		
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €)															
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €)															

NOTE

1 Questa sezione relativa ai dati anagrafici del soggetto non va compilata nel caso in cui il soggetto coincida con il dichiarante della sezione 1.1

2 Indicare la tipologia di operazione, effettuata anche mediante l'esercizio di strumenti finanziari collegati

A= acquisto

V= vendita

S= sottoscrizione

X= scambio

3 Il codice isin deve sempre essere indicato qualora lo strumento finanziario ne abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)

4 Indicare lo strumento finanziario oggetto dell'operazione:

AZO = azioni ordinarie

AZP = azioni privilegiate

AZR = azioni di risparmio

QFC = quote di fondi chiusi quotati

EQV = altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni

OBCV = Obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari scambiabili con azioni

5 Nel caso in cui nel corso della giornata per un dato titolo sia stata effettuata più di una operazione dello stesso tipo (vedi nota 4) e con la stessa modalità (vedi nota 6) indicare il prezzo medio ponderato delle suddette operazioni. Nel caso di obbligazioni convertibili deve essere indicato in centesimi (es. obbligazione quotata sotto alla pari a un prezzo di 99 indicare 0,99, quotata sopra alla pari ad un prezzo di 101 indicare 1.01)

6 Indicare l'origine dell'operazione:

MERC-IT = transazione sul mercato regolamentato italiano

MERC-ES = transazione sul mercato regolamentato estero

FMERC = transazione fuori mercato o ai blocchi

CONV = conversione di obbligazioni convertibili o scambio di strumenti finanziari di debito con azioni

ESE-SO = esercizio di *stock option/stock grant*

ESE-DE = esercizio di strumento derivato o regolamento di altri contratti derivati (*future, swap*)

ESE-DI = esercizio di diritti (*warrant/covered warrant/securitised derivatives/diritti*)

7 Indicare la tipologia di operazione:

A= acquisto

V= vendita

S= sottoscrizione

8 Indicare la tipologia di strumento finanziario:

W= warrant

OBW = obbligazione cum warrant

SD= securitised derivative

OPZ= opzione

FUT = future

FW = forward (contratti a termine)

OS = Obbligazione strutturata

SW = swap
DIR = diritti

- 9 Indicare la categoria di strumento finanziario derivato (solo per le opzioni):
CE= call European style
PE= put European style
CA= call American style
PA= put American style
AL= altro (dettagliare in nota)
- 10 Da non indicare solo per contratti derivati (su strumenti finanziari) non standard oppure qualora lo strumento finanziario non abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)
- 11 Indicare lo strumento finanziario collegato alle azioni
- 12 Indicare lo strumento finanziario sottostante (azione)